

**ANALISI D'IMPATTO
SULLA PROPOSTA DI SCHEMA SEGNALETICO SULL'OPERATIVITÀ
DELLE BANCHE VERSO SOGGETTI COLLEGATI**

(Circ. n. 155 - 15° aggiornamento)

Indice

1. Introduzione.....	2
2. Gli obiettivi del regolatore.....	2
3. Aree informative e opzioni segnaletiche.....	3
4. L'analisi costi/benefici.....	5
4.1 Le attività di rischio.....	6
4.2 Le operazioni.....	8
4.3 Il dettaglio sulle operazioni rilevanti.....	10
5. Conclusioni.....	10

Novembre 2012

1. Introduzione

Il presente documento accompagna la bozza per la consultazione del 15° aggiornamento della Circ. 155, che introduce nuove segnalazioni sul fenomeno dei soggetti collegati¹.

Esso costituisce anche il secondo “studio pilota” di analisi d’impatto (AIR) delle innovazioni segnaletiche. La specificità della materia segnaletica richiede, infatti, un approccio parzialmente differente per l’AIR rispetto a quello previsto per la regolamentazione di Vigilanza. L’obiettivo del documento è dunque duplice: da un lato, intende contribuire a una valutazione dei costi e benefici della nuova segnalazione; dall’altro, costituisce un esercizio per sperimentare la metodologia utilizzata.

Il processo seguito nella presente analisi si è articolato in due fasi distinte: la prima, volta a rilevare i benefici della segnalazione, ha coinvolto le unità interne alla Banca d’Italia potenzialmente interessate all’utilizzo delle informazioni richieste; la seconda fase, incentrata sulla stima dei costi delle diverse opzioni, si è avvalsa di una rilevazione qualitativa condotta presso un campione rappresentativo di banche (gruppo PUMA2)². Relativamente alle aree di maggiore criticità le valutazioni qualitative sui costi saranno integrate con le informazioni di tipo quantitativo, che le banche sono invitate a fornire nel corso della presente consultazione (cfr. *questionario_monetizzazione_costi.xls*).

2. Gli obiettivi del regolatore

La proposta segnaletica fa seguito all’emanazione, nel dicembre del 2011, della disciplina sulle attività di rischio e conflitti d’interesse nei confronti di soggetti collegati, volta a *“presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni”*³.

Le nuove segnalazioni hanno anzitutto l’obiettivo di dotare la Banca d’Italia di strumenti per il monitoraggio del rispetto dei nuovi limiti introdotti dalla normativa, anche in risposta alle richieste delle autorità internazionali⁴; esse sono inoltre volte ad acquisire informazioni sulla dimensione e sulle caratteristiche delle operazioni compiute con soggetti in potenziale conflitto d’interessi.

¹ L’iniziativa fa parte del Programma dell’attività normativa dell’Area Vigilanza per l’anno 2012.

² Il gruppo interbancario PUMA2 è coordinato dalla Banca d’Italia ed è composto dai rappresentanti di oltre 15 banche e delle relative associazioni di categoria. Tra i suoi obiettivi rientra quello di fornire elementi utili per la valutazione dei costi delle nuove richieste informative e, più in generale, dell’impatto complessivo che le stesse hanno sugli enti segnalanti.

³ Cfr. Circ. 263, 9° agg.to del 12 dicembre 2011 – Titolo V Capitolo 5 – Attività di rischio e conflitti d’interesse nei confronti di soggetti collegati.

⁴ Cfr. Basel Committee on Banking Supervision, *Core principles for effective banking supervision – Consultative document*, December 2011.

3. Aree informative e opzioni segnaletiche

Le informazioni richieste alle banche sono riconducibili a tre aree informative: a) le attività di rischio verso soggetti collegati; b) le operazioni con soggetti collegati; c) il dettaglio delle operazioni rilevanti. Una quarta area informativa relativa al perimetro dei soggetti collegati è stata eliminata già nella prima fase dell'analisi dei benefici in quanto giudicata poco rilevante, e dunque non sottoposta all'analisi dei costi.

Per ciascuna delle tre aree informative sono state individuate e valutate differenti opzioni segnaletiche, che si distinguono per le differenze nell'oggetto della segnalazione, negli attributi informativi, nella frequenza della segnalazione. Di seguito, sono elencate le opzioni considerate nell'ambito di ciascuna area informativa; la loro valutazione sarà oggetto dei paragrafi successivi.

A – Le attività di rischio (soggette a limiti) verso soggetti collegati

Oggetto della rilevazione è l'esposizione nominale e ponderata nei confronti di ciascun soggetto collegato (segnalazione individuale e consolidata).

A.1 – Relativamente alle posizioni da segnalare sono state considerate le seguenti 3 opzioni:

- 1) soggetti collegati le cui attività di rischio superano € 250 mila o il 2% del patrimonio;
- 2) primi 100 soggetti collegati (per importo) + tutti quelli fuori limite;
- 3) soggetti collegati le cui attività di rischio superano il 40% del limite di riferimento⁵.

A.2 – Per il dettaglio sulla qualità del credito sono state identificate due opzioni:

- 1) nessuna informazione;
- 2) indicazione dello stato dei singoli soggetti (es.: bonis, past due, ristrutturato, incaglio, sofferenza).

A.3 – Con riferimento alle BCC e alle banche di garanzia collettiva, per le attività di rischio verso esponenti soci, sono state valutate due opzioni:

- 1) segnalazione delle attività di rischio complessive e, separatamente, della quota esente (fido massimo concedibile a un singolo socio);
- 2) segnalazione delle sole attività di rischio eccedenti la quota esente.

⁵ Esempio: per un esponente, soggetto al limite del 5%, l'obbligo segnaletico insorgerebbe quando l'esposizione supera il 2% ($5\% \cdot 40\%$).

A.4 – Con riferimento all'indicazione aggiuntiva del valore delle esposizioni ponderate ai sensi del primo pilastro sono state identificate due opzioni:

- 1) nessuna informazione;
- 2) segnalazione delle attività di rischio complessive verso soggetti collegati, con ponderazioni ex primo pilastro.

A.5 – Infine, relativamente alla frequenza della segnalazione sono state valutate tre opzioni:

- 1) trimestrale;
- 2) semestrale;
- 3) annuale.

B – Le operazioni con soggetti collegati

Oggetto della segnalazione (annua) sarebbe il numero e l'ammontare di operazioni effettuate nell'anno (flusso), per tipologia di parte correlata.

B.1 – Con riferimento alle informazioni da segnalare sono state identificate le seguenti opzioni:

- 1) nessuna segnalazione;
- 2) numero di operazioni e ammontare complessivo per tipologia di parte correlata + ulteriori dettagli informativi riferiti alle operazioni da individuare tra i seguenti:
 - i) rilevante/non rilevante;
 - ii) ordinaria/non ordinaria;
 - iii) urgente/non urgente;
 - iv) con parere positivo/negativo degli amministratori indipendenti o dell'organo di controllo;
 - v) riconducibile a delibere-quadro;
 - vi) infra-gruppo.
- 3) opzione 2 (con tutti i dettagli informativi) + tipologia di soggetto connesso.

B.2 – Relativamente alla tipologia di segnalazione (individuale/consolidata) sono state considerate due opzioni:

- 1) segnalazione solo a livello individuale;
- 2) segnalazione sia individuale che consolidata.

C – Il dettaglio delle operazioni rilevanti

Oggetto della segnalazione sarebbero le singole operazioni rilevanti effettuate nel periodo di riferimento con alcuni dettagli informativi. La segnalazione sarebbe individuale.

C.1 – Relativamente alle informazioni da segnalare sono state identificate le seguenti opzioni:

- 1) nessuna segnalazione;
- 2) segnalazione nominativa del soggetto collegato con cui si effettua l'operazione, dell'ammontare e di alcuni dettagli informativi riferiti all'operazione, da selezionare tra i seguenti:
 - i) fattispecie di operazione;
 - ii) urgente/non urgente;
 - iii) parere positivo/negativo degli amministratori indipendenti o dell'organo di controllo;
 - iv) riconducibilità dell'operazione a delibere-quadro;
 - v) operazione infra-gruppo.

C.2 – Per la frequenza della segnalazione sono state previste le seguenti opzioni:

- 1) trimestrale;
- 2) semestrale;
- 3) annuale.

4. L'analisi costi/benefici

Le opzioni segnaletiche presentate nel paragrafo precedente sono state oggetto di discussione con le unità della Banca interessate alla segnalazione, al fine di valutare: i) la rilevanza potenziale delle informazioni per l'esercizio delle attività istituzionali dell'Istituto; ii) il loro grado di potenziale utilizzo; iii) l'adeguatezza del grado di dettaglio delle diverse ipotesi proposte e, in alcuni casi, iv) la frequenza ritenuta più opportuna. L'insieme di tali informazioni ha consentito di definire i benefici di ciascuna opzione.

Le stesse opzioni sono state anche sottoposte a un campione rappresentativo di banche (Gruppo Interbancario PUMA2) per una prima valutazione dei costi. Il Gruppo ha: i) sintetizzato i costi di impianto e ricorrenti associabili a ciascun dettaglio informativo

attraverso giudizi distribuiti su una scala ordinale, di natura qualitativa⁶; ii) indicato i risparmi di costo associabili a diverse frequenze di invio delle informazioni richieste; iii) stimato i tempi medi necessari per l'implementazione della segnalazione, in diversi scenari. La rilevazione è stata integrata da commenti volti a far emergere aspetti di natura qualitativa ed eventuali differenze tra categorie di intermediari.

Di seguito, per ciascuna area informativa, si riportano le valutazioni dei benefici e dei costi effettuate con le modalità descritte. Inoltre, con riferimento a ciascuna opzione, le valutazioni qualitative espresse sono riepilogate utilizzando la scala rappresentata nella tavola seguente:

	nulli o molto contenuti	contenuti	medi o elevati	molto elevati o massimi
benefici	≈	+	++	+++
costi	≈	+	++	+++
risparmi di costo	≈	-	--	---

La valutazione effettuata è incrementale rispetto a un'opzione *baseline*, che a volte è esplicitamente indicata, altre volte è sottintesa e corrisponde allo *status quo*.

4.1 Le attività di rischio

L'obiettivo di quest'area informativa è quello di disporre di informazioni nominative sulle attività di rischio verso soggetti collegati al fine di verificare il rispetto dei limiti posti dalla normativa.

Con riferimento alle posizioni da segnalare (A.1), l'analisi dei benefici si è soffermata prevalentemente sulla percorribilità delle opzioni 1 (> 250 mila euro o 2% del patrimonio) e 3 (> 40% del limite di riferimento). Entrambe sono state giudicate valide, sebbene sia emersa una preferenza per l'opzione 1 che, soprattutto nella fase di avvio della disciplina, offrirebbe un'informazione più accurata sulla pervasività del fenomeno. Tale opzione comporterebbe però la segnalazione anche di posizioni di ammontare relativamente contenuto.

I costi dell'opzione 1, sia d'impianto che ricorrenti, sono stati giudicati elevati dalle banche. Tale giudizio è influenzato principalmente dalla valutazione dei maggiori gruppi per i quali la soglia di 250 mila euro comporterebbe un numero elevatissimo di posizioni da segnalare (nell'ordine delle migliaia). Su tale giudizio influiscono, inoltre, le valutazioni delle banche che presentano numerosi soggetti collegati esteri, per i quali la richiesta di censimento in "Anagrafe Soggetti"⁷ è più complessa, in assenza di codice fiscale o partita IVA.

⁶ La scala si articola su 6 livelli: 1) nulli o molto contenuti; 2) contenuti; 3) medi; 4) elevati; 5) molto elevati; 6) Massimi (le informazioni richieste non sono disponibili da dati esterni o ricorrendo a stime).

⁷ L'Anagrafe è gestita dalla Banca d'Italia e utilizzata, ad esempio, per la registrazione dei soggetti in Centrale dei rischi. In essa sono registrati e identificati con un codice univoco (codice censito) tutti i

Per contro, i costi dell'opzione 3 sarebbero contenuti. Il questionario predisposto per la consultazione pubblica (cfr. questionario_monetizzazione_costi.xls) consentirà di ottenere ulteriori informazioni sull'entità dei costi delle opzioni 1 e 3.

A.1	<i>posizioni da segnalare</i>	<i>benefici</i>	<i>costi</i>
1	> € 250 mila o 2% del patrimonio	+++	++
2	primi 100 (+ tutti i fuori limite)	+	++
3	> 40% del limite di riferimento	++	+

Dalle valutazioni svolte emerge che il dettaglio sulla qualità del credito (A.2) non apporterebbe benefici significativi, poiché riguarderebbe solo le esposizioni creditizie e non altre attività di rischio; inoltre, l'informazione sarebbe in gran parte recuperabile dalla Centrale dei Rischi. Di conseguenza, alle banche non è stata richiesta la valutazione di tale dettaglio.

A.2	<i>qualità del credito</i>	<i>benefici</i>	<i>costi</i>
1	nessuna informazione	baseline	
2	indicazione status singoli soggetti	≈	n.d.

Per la segnalazione delle attività di rischio verso esponenti soci di BCC (A.3) è emerso che il beneficio maggiore si otterrebbe con l'opzione 1 (segnalazione delle attività di rischio complessive e, separatamente, della quota esente). Sul fronte dei costi, le due opzioni sono state valutate come indifferenti (i costi sarebbero contenuti in entrambi i casi).

A.3	<i>attività di rischio vs. esponenti BCC</i>	<i>benefici</i>	<i>costi</i>
1	attività di rischio + quota esente	++	+
2	attività di rischio oltre la quota esente	+	+

L'informazione sul totale delle attività di rischio con ponderazioni ai sensi del "primo pilastro" (A.4), giudicata rilevante nel corso della rilevazione dei benefici, presenterebbe,

soggetti a cui si riferiscono le informazioni raccolte dalla Banca d'Italia per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. L'Anagrafe è alimentata con informazioni acquisite da pubblici registri, elenchi, albi ufficiali o trasmesse dai segnalanti. Nel primo caso la fonte delle informazioni si definisce ufficiale, in quanto i dati registrati nell'Anagrafe provengono da istituzioni che certificano l'esistenza dei soggetti e la validità dei loro dati anagrafici; nel secondo caso la fonte è di tipo cooperativo, cioè i dati sono comunicati da un insieme di segnalanti che concorrono al censimento dei soggetti e all'aggiornamento delle informazioni.

secondo le banche, costi d'impianto molto elevati e costi ricorrenti elevati. La valutazione (limitata ai rischi di credito e di controparte) è influenzata dalla difficoltà di incorporare nel calcolo dei *Risk Weighted Assets* (RWA) il complesso trattamento delle garanzie. Qualora l'informazione prendesse in considerazione solo le posizioni con debitore soggetto collegato (con effetto della mitigazione, ma senza tener conto dell'eventuale traslazione del rischio sul garante) i costi di impianto sarebbero medi e quelli ricorrenti contenuti. Per quanto riguarda invece il computo dei RWA derivanti da rischi di mercato, i relativi costi sarebbero molto elevati, poiché l'attuale processo di calcolo dei coefficienti sui rischi di mercato opera su base non nominativa.

A.4	<i>ponderazione ex 1° pilastro</i>	<i>benefici</i>	<i>costi</i>
1	nessuna informazione	baseline	
2	segnalazione totale attività ponderate	++	+++

In merito alla frequenza della segnalazione (A.5), una periodicità trimestrale comporterebbe benefici rilevanti e avrebbe il vantaggio di essere allineata a quella delle altre segnalazioni prudenziali, anche di natura simile (concentrazione dei rischi). Secondo le banche, una frequenza semestrale o annuale comporterebbe risparmi di costi, rispettivamente medi e elevati.

A.5	<i>frequenza</i>	<i>benefici</i>	<i>risparmi di costo</i>
1	trimestrale	+++	baseline
2	semestrale	++	--
3	annuale	+	--

I tempi di implementazione della segnalazione indicati dalle banche sarebbero di 3-6 mesi qualora si optasse per le soluzioni giudicate meno onerose e di 6-12 mesi considerando le opzioni segnaletiche maggiormente onerose.

4.2 Le operazioni

Obiettivo di quest'area informativa è disporre di informazioni aggregate sul complesso delle operazioni poste in essere nell'anno di riferimento (flusso) con soggetti collegati e acquisire informazioni in merito alle procedure deliberative seguite.

La disponibilità di un'informativa aggregata sulle operazioni con soggetti collegati (B.1) offrirebbe notevoli benefici per l'attività di vigilanza. Consentirebbe, infatti, di apprezzare la rilevanza complessiva del fenomeno e, indirettamente, dei rischi associati (distorsione nelle politiche creditizie, rischi legali e reputazionali etc.), fornendo utili elementi informativi per

avviare ulteriori approfondimenti. Nella valutazione sui benefici alcuni attributi informativi di cui all'opzione 2 (urgenza, parere degli amministratori indipendenti) sono stati valutati come particolarmente rilevanti. I restanti attributi (in particolare: operatività, riconducibilità a delibere-quadro, infra-gruppo) sono stati giudicati utili, soprattutto nella fase di prima applicazione della normativa di vigilanza, poiché consentirebbero di effettuare valutazioni in merito alla calibrazione delle deroghe consentite dalla normativa recentemente emanata. L'ulteriore dettaglio relativo alla tipologia di soggetto connesso (opzione 3) è stato giudicato meno significativo.

<i>B.1</i>	<i>attributi segnalazione operazioni:</i>	<i>benefici</i>	<i>costi</i>
i	rilevanza	+	++
ii	operatività (ordinaria/non ordinaria)	++	++
iii	urgenza	+++	++
iv	parere amministratori indipendenti	+++	+++
v	delibere quadro	++	+++
vi	infragruppo	++	+++
vii	tipologia soggetto connesso	+	++

Relativamente ai costi, nella valutazione delle banche, la segnalazione aggregata delle operazioni sarebbe la più onerosa da produrre. In particolare, gli attributi “parere degli amministratori indipendenti”, “infragruppo”, “riconducibilità delibere-quadro” e “tipologia di soggetto connesso” genererebbero i costi maggiori, sia d'impianto che ricorrenti. Nel complesso, l'opzione 2 con tutti gli attributi presenterebbe costi d'impianto molto elevati e costi ricorrenti elevati. Se la segnalazione si limitasse a richiedere gli attributi ritenuti maggiormente strategici nell'analisi benefici (urgenza, parere degli amministratori indipendenti) ne discenderebbero costi d'impianto elevati e costi ricorrenti medi.

La segnalazione avrebbe frequenza annuale e sarebbe solo individuale (B.2); una segnalazione anche a livello consolidato è stata ritenuta non essenziale.

<i>B.2</i>	<i>individuale / consolidata</i>	<i>benefici</i>	<i>costi</i>
1	solo individuale	baseline	n.d.
2	individuale + consolidata	≈	n.d.

Secondo le banche, inoltre, i tempi necessari per l'implementazione della segnalazione sarebbero di 3-6 mesi qualora si optasse per le soluzioni meno onerose e di almeno un anno qualora si optasse per la richiesta dei dettagli maggiormente onerosi da produrre.

Il questionario predisposto per la consultazione pubblica (cfr. questionario_monetizzazione_costi.xls) consentirà di ottenere ulteriori informazioni sull'entità dei costi di questa area informativa.

4.3 *Il dettaglio sulle operazioni rilevanti*

La finalità è quella di disporre di informazioni di dettaglio sulle singole operazioni "di maggiore rilevanza", per le quali le banche sono tenute a osservare procedure deliberative particolarmente rigorose.

All'informativa di dettaglio (C.1) sulle operazioni di maggiore rilevanza si associano benefici molto elevati, considerato l'impatto potenziale di tali operazioni sul bilancio della banca (il loro importo è superiore al 5% del patrimonio). Per gli stessi motivi una frequenza trimestrale è stata giudicata opportuna (C.2).

Le banche associano a tale informativa costi d'impianto medi e costi ricorrenti contenuti. Una frequenza semestrale o annuale non determinerebbe risparmi di costo rilevanti, eccetto che per le banche di credito cooperativo, per le quali i risparmi sarebbero molto elevati.

<i>C.1</i>	<i>dettaglio operazioni rilevanti</i>	<i>benefici</i>	<i>costi</i>
1	nessuna segnalazione	baseline	
2	ammontare + dettagli informativi	+++	++

<i>C.2</i>	<i>frequenza</i>	<i>benefici</i>	<i>risparmi di costo</i>
1	trimestrale	+++	baseline
2	semestrale	++	-
3	annuale	+	--

5. Conclusioni

Le valutazioni espresse dagli utenti della segnalazione e dalle banche hanno offerto utili indicazioni sui potenziali benefici e costi. Nel complesso, i benefici della segnalazione risultano in linea con l'obiettivo di rafforzare il set informativo a disposizione della Banca d'Italia per un più efficace esercizio dell'azione di vigilanza. Sul fronte dei costi, in alcuni casi la produzione delle informazioni non presenta oneri particolarmente significativi, mentre in altri casi alcune delle opzioni presentate hanno fatto emergere talune criticità.

In particolare, le criticità maggiori riguardano la segnalazione aggregata delle operazioni (B.1), per l'onerosità legata alla produzione di alcuni attributi informativi ("parere

degli amministratori indipendenti”, “infragrupo” e “operazione a valere su delibere-quadro”). Sul fronte dei benefici, è emerso l’elevato grado di rilevanza di alcuni attributi (“urgenza”, “parere degli amministratori indipendenti”); gli altri rilevano meno a fini di *enforcement*, ma consentirebbero di effettuare valutazioni in merito alla calibrazione della normativa recentemente emanata.

Altro punto connotato da criticità è quello relativo alle posizioni da segnalare nominativamente per il monitoraggio del limite alle attività di rischio (A.1), poiché la soglia prospettata nell’opzione 1 (250 mila euro) determinerebbe costi elevati, soprattutto per le grandi banche e per i gruppi con maggiore presenza all’estero.

L’informativa di dettaglio sulle operazioni rilevanti (C.1) non presenterebbe invece criticità di rilievo.

Al fine di consentire una valutazione più accurata dell’onerosità dello schema segnaletico proposto, **si invitano i gruppi bancari e le banche individuali** (non appartenenti a gruppi) **a fornire una quantificazione monetaria** dei costi delle opzioni connotate da maggiore criticità, avvalendosi del file messo a disposizione nella presente consultazione (cfr. **questionario_monetizzazione_costi.xls**).